

AVVISO

L.R. N. 59 DEL 29.12.2018 (pubblicata sul BURC n. 100 del 29 dicembre 2018)

“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”

Dal 30 dicembre 2018, in ottemperanza agli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 59/2018, le pratiche edilizie (CIL - CILA - SCIA - PDC - Autorizzazioni - ecc.) devono essere corredate anche dalla lettera di affidamento dell’incarico o contratto resa nelle forme previste dall’ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità, in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000.

L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, deve acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

La mancata presentazione della dichiarazione costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione.